

REGOLAMENTO (CE) N. 329/98 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 213/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, para-
grafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 8/98 della
Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali
possono essere rilasciati i titoli di esportazione del
sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di opera-
zioni di aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n.
2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commis-
sione può adottare misure particolari per evitare il supera-
mento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i
titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni
attualmente a disposizione della Commissione, le
suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o
aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rila-

sciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a
partire dal 5 febbraio 1998 per le mandorle sgusciate; che,
di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto,
una percentuale di rilascio da applicare alle quantità
richieste il 5 febbraio 1998 e respingere le domande di
titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco
dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle
sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 5 febbraio
1998 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.
8/98, sono rilasciati nei limiti del 5,2 % da applicare alle
quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di
titolo del sistema A1 presentate dal 5 febbraio 1998 all'11
marzo 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 3 del 7. 1. 1998, pag. 5.